

24 FEB. 2023  
004301

## REPERTORIO CHIARIMENTI

Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'appalto della fornitura, mediante Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 50/2016, di n. 8 Unità di Trazione (UdT) bidirezionali, a trazione elettrica ad alimentazione a gas idrogeno, da utilizzare sulle linee ferroviarie a scartamento di 950 mm di ARST S.p.A.

Gara n. 124/2022 – CIG 9532398FAA – tender\_219355 - rfq\_403710  
CUP F11B21007070001 - riferito al 1° contratto applicativo

\*\*\*\*\*

**SONO DI SEGUITO RIPORTATI DEI CHIARIMENTI, SCATURITI SIA DA RICHIESTE DEI SOGGETTI INTERESSATI SIA DALLA VALUTAZIONE AUTONOMA AZIENDALE. IL REPERTORIO POTRÀ ESSERE AGGIORNATO FINO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**

\*\*\*\*\*

### Quesito n. 1

#### Domanda:

DISCIPLINARE DI GARA – ART. 3.2.2 REQUISITI RELATIVI ALLE PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNNR, PNC

L'art. 3.2.2 del Disciplinare di gara prevede tra i requisiti di partecipazione **a pena di esclusione:** "la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale per gli operatori che occupano più di 50 dipendenti".

Poiché la scrivente non ha sede in EU e applica la normativa vigente nel proprio Stato di residenza, si chiede voler cortesemente confermare che, in caso di partecipazione alla procedura di imprese straniera, tale requisito non sarà ritenuto applicabile in quanto normativa vigente in Italia per imprese italiane.

#### Risposta:

Come indicato a pagina 6 del Disciplinare di gara

"Gli **operatori economici non stabiliti in Italia** dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal

ARST S.p.A

Società con socio unico

Sede legale: via Posada 8/10, 09122 Cagliari

P.IVA / CF e iscrizione CCIAA Cagliari 00145190922

Capitale Sociale € 819.000 i.v.

t (+39)070265701 p arst@pec.arstspa.info m arst@arst.sardegna.it



Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza.”

Tale situazione dovrà essere dichiarata nella domanda di partecipazione (All. I) pagina 3, che qui di seguito si riporta:

Ovvero, **in alternativa** per gli operatori economici non stabiliti in Italia:

che la propria azienda ha sede in \_\_\_\_\_

pertanto, allega alla presente domanda di partecipazione: **documentazione idonea ed equivalente** volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza.

## Quesito n. 2

**Domanda:**

### **DISCIPLINARE DI GARA – ART. 3.2.3 DICHIARAZIONE DI REGOLARITA' SUL DIRITTO AL LAVORO DI PERSONE CON DISABILITA'**

L'art. 3.2.3. del Disciplinare di gara prevede la consegna per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti: *"entro sei mesi dalla stipula del contratto una relazione che chiarisca l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12 MARZO 1999 n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte"*.

Nel caso di specie, poiché la scrivente in qualità di impresa straniera rispetta la normativa sul lavoro dei disabili così come vigente nello Stato in cui ha sede, si chiede voler cortesemente confermare che, in tal caso, si possa presentare una relazione conforme alla normativa vigente nello Stato di appartenenza, non trovando applicazione la L. 68/99.

**Risposta:**

Si rimanda alla risposta al quesito n. 1 e si conferma l'interpretazione data da codesto Operatore Economico

## Quesito n. 3

**Domanda:**

### **ART. 3.3 DISCIPLINARE DI GARA – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO PROFESSIONALE**

L'art. 3.3 prevede tra i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale il possesso della *"certificazione SRM / ECM"*.

Poiché il servizio di full service manutentivo rientra fra le attività che codesta Stazione Appaltante potrebbe richiedere esercitando il diritto di opzione e, quindi, solo in via meramente eventuale si chiede voler cortesemente specificare se:

1) si possa stipulare un contratto di avvalimento sia per la certificazione SRM/ECM che per il servizio di manutenzione full service attivabile solo in caso di esercizio della relativa opzione da parte di ARST SPA;

2) in caso di risposta negativa al punto sub 1) se si possa interamente subappaltare ad idonea impresa in possesso di certificazione SRM / ECM l'intera opzione del full service manutentivo;

3) in caso di risposta positiva al punto sub 2) se dovrà essere indicata già in fase di partecipazione alla gara il nominativo del subappaltatore il quale dovrà presentare la relativa certificazione.

**Risposta:**

Il punto 3.3 n. 5 del Disciplinare di gara prevede, come requisito, il possesso della: Certificazione SRM/ECM rilasciata da un Organismo di Attestazione (OA) che certifichi che il Fornitore sia un "Soggetto Responsabile della Manutenzione" (SRM) in accordo a quanto previsto da ANSF nelle "linee guida per l'attestazione dei Soggetti Responsabili della Manutenzione dei veicoli ferroviari (ad esclusione dei carri merci)" - Rev. 01 del 16 ottobre 2015.

Il punto 3.4 del Disciplinare, con riferimento all'istituto dell'avvalimento, prevede esplicitamente l'ipotesi che l'oggetto dell'avvalimento possa essere la certificazione SRM/ECM (punto 3.3 n. 5). Il punto 3.5 del Disciplinare, con riferimento all'istituto del subappalto, prevede esplicitamente la possibilità di subappaltare l'intero importo (100%) del servizio di full service, ad impresa in possesso del requisito indicato al precedente punto 3.3 n. 5. Non è richiesta l'indicazione del nominativo del subappaltatore.

## Quesito n. 4

**Domanda:**

### **ART. 3.4 DISCIPLINARE DI GARA – SUBAPPALTO**

L'art. 3.4 del Disciplinare di gara prevede che: *"non può essere interamente affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto per la fornitura di veicoli e per la scorta tecnica"*.

In considerazione della normativa convulsa ed in continua evoluzione che ha visto e vede interessato l'istituto del subappalto, si chiede cortesemente di voler chiarire in che percentuale è ammesso il subappalto per la fornitura dei veicoli e della scorta tecnica.

**Risposta:**

L'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevede che:  
*"... non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. ..."*

Pertanto, a chiarimento di quanto riportato nel Disciplinare di gara si deve ritenere subappaltabile al 100% la fornitura della scorta tecnica e, in parte, la fornitura dei veicoli, entro il limite del divieto posto dalla norma sopra richiamata (non oltre il 49,99%).

## Quesito n. 5

**Domanda:**

### **SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

L'art. 35 del Codice degli Appalti al comma 18 prevede: *"Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione"*.

Poiché sia nello schema di Accordo Quadro sia negli atti di gara tale possibilità non viene menzionata, al fine di garantire liquidità alle imprese per sostenere le spese necessarie per l'avvio del contratto, si chiede quanto segue:

1. di voler confermare la possibilità di richiedere un'anticipazione sul prezzo contrattuale pari al 20% o al 30% (come da ultime disposizioni vigenti).
2. parimenti si richiede di redigere e pubblicare una nuova edizione dell'Accordo Quadro che integri tale clausola e integri l'Art. 6, Par. 6 conformandone lo scheda dei pagamenti.

**Risposta:**

ARST provvederà all'erogazione dell'anticipazione del 20% secondo le modalità stabilite dall'articolo 35, comma 18 del Codice, solo per i singoli contratti applicativi.

L'anticipazione potrà essere erogata fino ad un massimo del 30% compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

Il riconoscimento dell'anticipazione non modifica le modalità di fatturazione che rimangono disciplinate dall'articolo 6, punto 6, dello Schema di accordo quadro (All. E).

L'importo dell'anticipazione sarà recuperato nella stessa percentuale riconosciuta (20% o 30%) sugli importi di ogni singola fattura fino al raggiungimento dell'importo totale dell'anticipazione stessa.

## Quesito n. 6

**Domanda:**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO - ART 32 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

L'art. 32 dello Schema di Accordo Quadro prevede: " *Tutte le spese, imposte o tasse, inerenti o conseguenti alla stipulazione del presente Accordo, nessuna esclusa, sono a carico del Fornitore che eleggerà domicilio in Cagliari. Gli eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri), sono a carico del Fornitore*".

Si chiede voler cortesemente chiarire:

1. a quanto ammontano le suddette spese;
2. se sono ricomprese anche le spese di pubblicazione del bando specificandone l'importo.

**Risposta:**

Non è compito di questa Stazione Appaltante dare delle indicazioni su "eventuali dazi e/o spese e commissioni doganali, incluse quelle per le prestazioni di soggetti terzi (es. spedizionieri)" che si ritiene potrebbero essere correlate alla organizzazione di ciascun Operatore Economico.

In relazione alle spese di pubblicazione si rimanda alla risposta al successivo quesito n. 7.

## Quesito n. 7

**Domanda:**

**Disciplinare di gara – indicazioni preliminari pag 2**

Tra le indicazioni preliminari del disciplinare di gara si precisa che i costi sostenuti da Codesta SA per la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso relativo all'aggiudicazione ... omissis .. saranno posti a carico del concorrente aggiudicatario della fornitura.

Si chiede di conoscere a quanto ammontano tali costi.

**Risposta:**

Al momento non si conosce l'importo esatto dei costi in quanto il rimborso è riferito ai costi sostenuti: per l'indizione della gara; per eventuali pubblicazioni di proroga; per l'esito della procedura.

Si può comunque ipotizzare un importo complessivo di circa € 18.000,00 + IVA.

**Quesito n. 8****Domanda:****Disciplinare di gara – indicazioni preliminari**

Si chiede di poter ottenere in formato editabile gli atti di gara e/o il draft della documentazione da presentare.

**Risposta:**

I seguenti documenti di gara saranno resi disponibili, in formato editabile, sulla piattaforma SardegnaCAT:

- Capitolato Tecnico Parte A – Oggetto della fornitura (compresi i sub-allegati A1, A2 e A3) e Parte B – Caratteristiche prestazionali della fornitura (compreso il sub-allegato B1)
- Scheda requisiti minimi obbligatori a pena di esclusione (All. C)
- Scheda per attribuzione punteggi (All. D)
- Domanda di partecipazione (All. I)
- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) (All. L); Integrazioni (All. L1)
- Offerta economica (All. M)
- Offerta scorta tecnica (All. N)
- Quotazione Full Service (All. O)

**Quesito n. 9****Domanda:****C.T. – Parte A, A-1 Premessa, pag. 10**

Con riferimento al seguente requisito del C.T.: *"Inoltre sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi e tutte le spese aggiuntive dovute a modifiche di leggi o normative entrate in vigore successivamente alla firma del contratto"*.

Si concorda sul fatto che i regolamenti tecnici siano in continua evoluzione e che ogni veicolo debba essere sempre conforme a tutti i regolamenti pertinenti. Naturalmente verranno eseguite tutte le modifiche necessarie per far sì che i veicoli vengano costruiti in conformità con i regolamenti pertinenti ma, considerata la necessità per il fornitore di calcolare un prezzo giustificabile e limitare il proprio rischio tecnico / commerciale, risulta altresì necessario stabilire un cosiddetto "punto di congelamento", come è di prassi in contratti simili, a partire dal quale cambia la responsabilità di copertura dei costi.

Richiediamo pertanto che "il punto di congelamento del diritto" sia definito come il momento della firma del contratto. Il tutto anche in conformità con le procedure vigenti, secondo le quali il costruttore è responsabile delle attività omologative (AISM / ANSFISA).

Si richiede quindi che, se a seguito della firma dell'Accordo Quadro e del primo Contratto Applicativo intervengono cambiamenti nelle leggi, norme e/o standard che richiedono un adeguamento (tecnico, amministrativo o documentale) dei veicoli e/o dell'iter procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in esercizio, il fornitore non sarà responsabile del relativo costo, né del ritardo causato da tale variante. Le parti concorderanno pertanto un nuovo programma di consegna dei veicoli ed i costi delle relative varianti.

#### **Risposta:**

Il "Punto di congelamento" è definito come nel momento dell'ottenimento dell'**AMIS**.

Resta inteso che, qualora sopravvengano nuove disposizioni da fonti primarie le stesse saranno oggetto di una valutazione specifica.

## **Quesito n. 10**

#### **Domanda:**

#### **C.T. – Parte B, B-1 Tempistica**

#### **Allegato D - Scheda attribuzione punteggi, Elemento di valutazione nr. 26**

Con riferimento al seguente requisito del C.T.: *"La prima UdT completata in tutte le sue parti e finiture dotata di autorizzazione di messa in servizio rilasciata dall'ANSFISA e corredata di tutti i dispositivi necessari per la manutenzione deve essere consegnata presso il luogo indicato nel §A-2. entro 30 mesi dalla stipulazione del Contratto."*

ed all'elemento di valutazione nr. 26 dell'Allegato D – Scheda attribuzione punteggi: *"Tempo di Messa a disposizione 1ª udt / N° di mesi, dalla stipula del primo Contratto Applicativo, per la Messa a disposizione della 1ª udt: massimo 30"*

si precisa che la progettazione della nuova UdT verrà predisposta nel pieno rispetto delle Linee Guida ANSF rev.1/2020 e rev. 2/2022 dei suoi Allegati. L'osservanza di tali procedure di autorizzazione, che rappresentano un importante elemento di novità per le reti isolate e per i veicoli ferroviari a scartamento ridotto, comporta una serie di onerose prove e test che coinvolgono anche istituti di certificazione esterni (es. OIF "Organismo Indipendente Ferroviario) e laboratori accreditati con un notevole aggravio sui costi di sviluppo dei rotabili ed una importante ricaduta sui tempi necessari per le attività di ingegneria, costruzione e prova dei nuovi rotabili, che si somma altresì alla tempistica necessaria alla produzione della copiosa mole documentale necessaria per ottenere l'AISM del nuovo veicolo sulla rete ARST.

Tenendo conto degli importanti aspetti tecnici sopra evidenziati, uniti ad un Capitolato Tecnico dalle caratteristiche tecnico/prestazionali particolarmente spinte ed alla progettazione di un veicolo innovativo e dalle caratteristiche peculiari ed uniche, si rappresenta a Codesta Stazione Appaltante:

1. considerata la peculiarità e la novità intrinseca del veicolo a propulsione ad idrogeno richiesto in gara per il quale, come già rappresentato, il quadro normativo risulta non ancora definito ed in evoluzione (non essendovi ad oggi precedenti sul mercato italiano di veicoli già omologati che possano rappresentare un riferimento di base), risulta necessario rimodulare opportunamente la tempistica di sviluppo, produzione, testing ed autorizzazione alla messa in esercizio. A tal proposito si ritiene che la tempistica minima necessaria per la consegna della 1ª UdT ad ARST, pronta per l'esecuzione sulle linee ferroviarie di competenza tutte le necessarie fasi di prova richieste da ANSFISA, non possa essere inferiore ad almeno 32 mesi dalla sottoscrizione del contratto. A tale tempistica vanno aggiunti inoltre almeno ulteriori 16 mesi al fine di poter effettuare tutti i necessari test occorrenti e completare tutti i processi omologativi necessari per conseguire l'AISM da parte di ANSFISA. Si richiede pertanto che la tempistica complessiva di fornitura venga opportunamente rimodulata consentendo al fornitore almeno 48 mesi complessivi per la fornitura della prima UdT completa di AISM.

2. la necessità di dover rimodulare il cronoprogramma di fornitura per tenere conto anche delle attuali situazioni di mercato e di conseguenza delle tempistiche di fornitura connesse al reperimento dei materiali particolari (quali quelli necessari per la costruzione di treno ad alimentazione a gas idrogeno), dei principali componenti e del loro trasporto.

**Risposta:**

Si conferma la tempistica indicata negli atti di gara e di conseguenza anche l'elemento di valutazione n. 26 dell'Allegato D.

Resta inteso che, qualora siano modificati i tempi di esecuzione della fornitura imposti dal finanziamento del primo lotto delle 3 UdT (Fondo Complementare al PNRR – Decreto Ministeriale n. 363 del 23.09.2022) gli stessi saranno oggetto di una valutazione specifica.

## Quesito n. 11

**Domanda:**

**C.T. – Parte A, A-2.4 Profilo di missione, pag. 14/96**

Si chiede di confermare che la prima riga a pag. 14 "... eventuali preriscaldamenti motori ..." sia un refuso di scrittura e che non abbia a che fare con il treno in oggetto.

**Risposta:**

Si conferma che la prima riga a pag. 14 "... eventuali preriscaldamenti motori ..." è un refuso di scrittura.

## Quesito n. 12

**Domanda:**

**C.T. – Parte A, A-2.4 Profilo di missione, pag. 14/96**

Si richiede quanto segue:

1. di disporre delle informazioni relative ai punti di rifornimento dell'idrogeno sulle linee servite da ARST.
2. di confermare che tutti i necessari rifornimenti di idrogeno utilizzati dal fornitore per i test e le prove del veicolo durante le fasi propedeutiche all'ottenimento dell'AIMS saranno messi a disposizione a titolo gratuito.

**Risposta:**

1. ad oggi è in corso la progettazione delle stazioni di rifornimento sulle linee gestite da ARST.
2. tutti i necessari rifornimenti di idrogeno utilizzati dal fornitore per i test e le prove del veicolo durante le fasi propedeutiche all'ottenimento dell'AIMS saranno a carico del Fornitore stesso.

## Quesito n. 13

**Domanda:**

**C.T. – Parte A, A-4.8 Sistema di alimentazione ad idrogeno**

In tale paragrafo viene richiesto al punto (d) "... il rispetto di tutte le normative in essere per l'omologazione del sistema di stoccaggio dell'idrogeno."

Si richiede di poter disporre di tutta la documentazione normativa disponibile in materia.

**Risposta:**

Il reperimento della normativa applicabile è responsabilità della ditta offerente.

**Quesito n. 14** – MRL – ing. Zedda

**Domanda:**

**C.T. – Parte B, B-14 RAM**

Con riferimento al paragrafo in oggetto, considerata la peculiare natura tecnologica del treno oggetto dell'appalto, si richiede:

1. in prima istanza di eliminare ogni riferimento a richieste di reliability, availability, maintainability per un periodo di almeno 36 mesi dall'inizio dell'esercizio, considerata la spinta caratteristica sperimentale del nuovo veicolo per il quale non sono noti ad oggi elementi specifici di affidabilità e disponibilità.
2. di correggere il parametro "maintainability" il cui valore indicato pari a 1.300 € / 1.000 km non è congruente con la quotazione del full service il cui prezzo a base di gara è stabilito in 2 € / km.

**Risposta:**

1. Si conferma quanto riportato nel C.T. Parte B, B14 RAM
2. Il valore di 1.300 € / 1.000 km è chiaramente dovuto ad un errore di trascrizione. Il valore corretto del limite per l'indice di manutenibilità della flotta è di 2.000 € / 1.000 km.

**Quesito n. 15**

**Domanda:**

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo

Art. 4 Termini di consegna 1° Lotto di fornitura - durata contrattuale, Punto 4

Con riferimento alla seguente frase: "Nel caso in cui venga sottoscritto il Servizio Full Service quotato in sede di gara, a partire dalla data di immissione in servizio della prima UdT, il Fornitore dovrà garantire, oltre la garanzia contrattuale generale di cui al paragrafo B-18.1 del Capitolato Tecnico e dai successivi articoli 19, 20 e 21 del presente Accordo, la manutenzione programmata del materiale fornito."

Considerata la tipologia sperimentale del veicolo e la complessità dell'immissione in servizio di un treno ad idrogeno, al fine di poter correttamente programmare e garantire tutte le necessarie attività manutentive, in ottemperanza alle norme e ai requisiti di sicurezza individuati nella precedente fase di "analisi del rischio di sistema", così come richiesto da ANSFISA, si chiede di voler confermare che il servizio di Full Service verrà attivato almeno alla data di inizio delle prove di validazione propedeutiche al rilascio dell'AMIS della prima UdT. Il tutto anche al fine di garantire lo svolgimento delle suddette prove di validazione conformemente ai requisiti di sicurezza individuati nella precedente fase di "analisi del rischio di sistema", che ne garantiscono il necessario svolgimento in termini di "sicurezza di sistema" come previsto dalle normative vigenti.

**Risposta:**

Si conferma quanto riportato all'articolo 4, punto 4 dello Schema di accordo quadro (All. E).



## Quesito n. 16

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 6 Corrispettivi e modalità di pagamento, Punto 6

L'art. 35 del Codice degli Appalti al comma 18 prevede: "Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione".

Poiché sia nello schema di Accordo Quadro sia negli atti di gara tale possibilità non viene menzionata, al fine di garantire liquidità alle imprese per sostenere le spese necessarie per l'avvio del contratto, si chiede quanto segue:

1. di voler confermare la possibilità di richiedere un'anticipazione sul prezzo contrattuale compresa tra il 20% ed il 30% (come da ultime disposizioni vigenti).
2. parimenti si richiede di redigere e pubblicare una nuova edizione dell'Accordo Quadro che integri tale clausola e integri altresì l'Art. 6, Par. 6 conformandone la scheda dei pagamenti.

Considerato il livello tecnologico del veicolo oggetto di gara e la conseguente necessità di stabilire con alcuni fornitori strategici contratti di lungo termine, risulta necessario disporre di un cash-flow di commessa possibilmente neutro.

Con riferimento al paragrafo in oggetto, si propone pertanto il seguente schema di pagamenti:

- 25% dell'importo globale della fornitura alla sottoscrizione del contratto
- 5% dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva verifica, da parte di ARST della documentazione di cui alla "Fase 1: Progettazione iniziale di sistema", del paragrafo B-3.3.2 del Capitolato Tecnico;
- 5% dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva verifica, da parte di ARST della documentazione di cui alla "Fase 2: Progettazione intermedia", del paragrafo B-3.3.2 del Capitolato Tecnico;
- 3% dell'importo globale della fornitura alla presentazione e alla successiva verifica, da parte di ARST della documentazione di cui alla "Fase 3: Accettazione provvisoria della progettazione", del paragrafo B-3.3.2 del Capitolato Tecnico;
- 10% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore delle casse verniciate
- 7,5% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore dei carrelli
- 7,5% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole dei gruppi celle ad idrogeno e convertitori di trazione
- 10% dell'importo di ciascuna unità di trazione al collaudo di accettazione provvisorio favorevole presso il costruttore del veicolo completo
- 15% dell'importo globale della fornitura alla data di conseguimento dell'AIMS rilasciata da ANSFISA per tutte le UdT oggetto del Contratto Applicativo
- 5% dell'importo di ciascuna unità di trazione alla data di immissione in servizio passeggeri
- 3% dell'importo globale della fornitura alla data di consegna dei Manuali di Uso e Manutenzione approvati da ANSFISA
- 2% dell'importo globale della fornitura alla data di conclusione dei corsi di addestramento
- 1% dell'importo di ciascuna unità di trazione a 12 mesi dall'inizio dei rispettivi periodi di garanzia
- 1% dell'importo di ciascuna unità di trazione alla scadenza dei rispettivi periodi di garanzia

### Risposta:

Si rimanda alla risposta al quesito n. 5

## Quesito n. 17

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 6 Corrispettivi e modalità di pagamento, Punto 13

Con riferimento alla seguente frase: "È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che sarà comunicato dal Responsabile del Contratto."

Si richiede che in alternativa a quanto indicato sia sufficiente indicare, oltre al CIG, il numero di riferimento della commessa indicato dal fornitore.

### Risposta:

Come richiesto si ritiene sufficiente indicare, oltre al CIG, il numero di riferimento della commessa indicato dal fornitore.

## Quesito n. 18

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 6.1 Revisione dei prezzi, Punto 1

Con riferimento alla seguente frase: "Per il primo contratto applicativo, i prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità".

Con riferimento all'Articolo citato, si rileva che il c.d. "Decreto Sostegni ter", ovvero il D.L. n. 4/2022 come convertito dalla L. 25/2022, nonché il c.d. "Decreto aiuti", ovvero il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, come convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, hanno regolato la materia della revisione dei prezzi negli appalti pubblici anche in deroga all'art. 106 D. Lgs. 50/2016.

In particolare, l'articolo 29 del decreto 4/2022, con riguardo alle procedure di affidamento indette successivamente alla sua entrata in vigore, stabilisce "fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus Covid", l'obbligo di inserire, nei documenti di gara iniziali, clausole di revisione dei prezzi.

Nello specifico:

"a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a);

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Alla luce di quanto sopra si richiede quanto segue:

Lo Schema di Contratto Quadro e lo Schema di Contratto Applicativo allegati al Bando di Gara non contengono clausole di revisione prezzi se non con riferimento ai contratti applicativi successivi al primo; tale previsione non pare essere in linea con quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore, che impone la previsione di clausole di revisione prezzo senza distinguere tra primo contratto applicativo e successivi.

Si chiede pertanto di provvedere ad integrare lo Schema di Contratto Quadro e lo Schema di Contratto Applicativo con adeguate clausole di revisione dei prezzi anche con riferimento al primo Contratto Applicativo.

**Risposta:**

Si conferma quanto riportato all'articolo 6.1 dello Schema di accordo quadro (All. E).

## Quesito n. 19

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 6.1 Revisione dei prezzi, Punto 3

Con riferimento alla seguente frase: "In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite" si chiede di:

- 1) Confermare che per "prestazioni già eseguite" debba intendersi «eseguite con corrispettivi fatturati»;
- 2) voler in ogni caso prevedere l'istituto della revisione dei prezzi applicabile in situazioni non prevedibili e/o non direttamente controllabili dall'Operatore Economico e/o in casi di forza maggiore.

**Risposta:**

Per prestazioni già eseguite si intende prestazioni eseguite con esito di collaudo positivo

## Quesito n. 20

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 6.1 Revisione dei prezzi, Punto 4

Con riferimento alla seguente frase: "La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario."

Considerato l'elevato livello inflazionistico che permane attivo da ormai 12 mesi nonché le incertezze ed instabilità di mercato causate dai conflitti in corso in Ucraina, si chiede di rettificare la frase come di seguito riportato: "La revisione dei prezzi è riconosciuta in relazione alla variazione dell'Indice ISTAT senza previsione di un tetto limite".

In caso contrario le limitazioni introdotte causerebbero una distorsione delle effettive situazioni di mercato con effetti sia sui materiali che sul costo del lavoro.

**Risposta:**

Si conferma quanto riportato all'articolo 6.1, punto 4, dello Schema di accordo quadro (All. E).

## Quesito n. 21

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 8 Oneri e obblighi diversi a carico del Fornitore, Punto 4

Con riferimento alla seguente frase: "Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche se sopravvenute prima della consegna delle UdT,

resteranno a carico del Fornitore come specificato nel Capitolato Tecnico. Per l'adeguamento a norme e a prescrizioni si applica l'art. 4, comma 6 (proroga dei termini di consegna)."

Pur concordando sulla necessità che ogni veicolo debba essere conforme ai regolamenti tecnici in continua evoluzione, risulta indispensabile per gli Operatori economici di settore calcolare un prezzo che sia giustificabile limitando il proprio rischio tecnico / commerciale. Tanto sarebbe possibile laddove fosse stabilito il c.d. "punto di congelamento", - come da prassi in contratti simili - a partire dal quale vi è un ribaltamento di responsabilità nella copertura dei costi dettati dalle varianti normative. Si richiede, pertanto, che "il punto di congelamento del diritto" sia identificato nel momento della sottoscrizione del contratto. Il tutto anche in conformità con le procedure vigenti, secondo le quali il costruttore è responsabile delle attività omologative (AISM / ANSFISA).

Quindi, nel caso di interventi normativi successivi alla firma del Contratto che richiedono un adeguamento (tecnico, amministrativo o documentale) dei veicoli e/o dell'iter procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione alla messa in esercizio, si chiede voler esonerare il fornitore dal relativo costo, e dal ritardo causato da tale variante.

Si chiede che in tale ipotesi venga concordato un nuovo programma di consegna dei veicoli ed i costi delle relative varianti.

**Risposta:**

Si rimanda alla risposta al quesito n. 9

## Quesito n. 22

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto, Punto 3

Con riferimento alla seguente frase: "I costi per il trasferimento del personale ARST preposto ai controlli dalle proprie sedi alle officine in cui si effettueranno le prove e le eventuali spese per il soggiorno e i pasti sono a carico del Fornitore."

A complemento di quanto richiesto, si propone di poter utilizzare in alternativa moderni sistemi multimediali (es. videoconferenze, ispezioni virtuali, come già utilizzati durante l'emergenza Covid) allo scopo di limitare gli spostamenti del personale ed i relativi costi annessi.

In alternativa si chiede di voler limitare la possibilità di partecipazione a tali prove ad un numero massimo di 2 specifiche sessioni di prova dell'UdT a scelta del Committente, con un numero massimo di 2 partecipanti.

Il tutto in linea con le policy aziendali e le regole europee di Corporate Compliance cui tutti gli aggiudicatari devono attenersi.

**Risposta:**

Le verifiche in presenza saranno definite nel piano delle prove in accordo con il Fornitore. Non è possibile stimare in questa fase il numero delle visite.

## Quesito n. 23

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 10 Operazioni di collaudo, omologazione, autorizzazioni aggiuntive, Punto 2

Con riferimento alla seguente frase: "Tutti gli oneri comunque afferenti a nullaosta, autorizzazioni, verifiche di conformità e collaudi, immatricolazione, per tutti i rotabili oggetto della fornitura, inclusi a titolo di esempio le prestazioni dei soggetti (DeBo, NoBo, AsBo, ecc.) a supporto delle interazioni con l'ANSFISA, nonché gli oneri per le corse di prova e di pre-esercizio e quelli per la verifica delle

conformità dei vari rotabili alla prima UdT, sono a carico del Fornitore. In tali oneri sono ricompresi anche quelli relativi al consumo di carburante e quelli relativi all'utilizzo del personale di ARST, necessario all'espletamento di specifiche attività, quali: macchinisti, capi treno, capi stazione, manovratori, agenti di custodia Passaggi a Livello etc, quantificati secondo il costo medio delle qualifiche del personale effettivamente impiegato."

Considerando che i costi omologativi ed in particolare tutte le prestazioni fornite dai soggetti DeBo, NoBo, AsBo, ecc. rimangono a totale carico del fornitore, si richiede di confermare che tutti i necessari rifornimenti di idrogeno utilizzati dal fornitore per i test e le prove del veicolo durante le fasi propedeutiche all'ottenimento dell'AMIS e delle AISM di ogni singolo veicolo saranno messi a disposizione da ARST a titolo gratuito in idoneo impianto presso la sede di ricovero prevista per le prove delle UdT e conformemente ai requisiti di sicurezza individuati nella precedente fase di "analisi del rischio di sistema", che ne garantiscono il necessario svolgimento in termini di "sicurezza di sistema" come previsto dalle normative vigenti.

**Risposta:**

Si rimanda alla risposta al quesito n. 12

## Quesito n. 24

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 18 Obblighi assicurativi, Punto 2

Con riferimento alla seguente frase: "A fronte di tale obbligo, il Fornitore dovrà stipulare una polizza assicurativa per un importo almeno pari a 8.000.000,00 € (ottomilioni/00 di euro) a beneficio di ARST, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto. Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei due anni successivi alla cessazione delle attività del contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti di ARST, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c."

Si chiede:

1. di chiarire secondo quale criterio di calcolo venga definito l'importo di 8.000.000 €, che non risulterebbe direttamente proporzionale né all'importo complessivo a base di gara né all'importo del 1° contratto applicativo.
2. con il fine di non aggravare i costi degli Operatori Economici, di poter stipulare la polizza con valore proporzionale (ad es. 5%) riferito ai singoli contratti applicativi e non già in un'unica soluzione con valore riferito all'importo dell'Accordo Quadro.

**Risposta:**

Occorre prima di tutto chiarire che al punto 2 dell'articolo 18 dello Schema di accordo quadro (All. E), per mero errore materiale, è stato indicato un importo di € 8.000.000,00.

L'importo della polizza assicurativa che il Fornitore dovrà stipulare è pari a **€ 3.000.000,00** (tremilioni/00 di euro) che rappresenta circa il 7% del valore del primo lotto di fornitura (n. 3 UdT).

Si precisa, inoltre, che tale importo rappresenta la cifra massima indennizzabile da parte dell'assicuratore in caso di evento dannoso (sinistro) e si intende valida per anno assicurato. Inoltre, la polizza potrà prevedere una franchigia massima di € 5.000,00.

La garanzia dovrà operare in regime di "claims made" con estensione del periodo di validità (postuma) ai due anni successivi alla data di autorizzazione di messa in servizio delle UdT.

## Quesito n. 25

Schema di accordo quadro - 1° Contratto Applicativo  
Art. 20 Interventi nel periodo di garanzia, Punto 4

Con riferimento alla seguente frase: "Relativamente alle garanzie particolari qualora le anomalie si verificassero oltre il quinto anno, i valori delle penali saranno adeguati sulla base dell'indice ISTAT FOI (Famiglie, Operai, Impiegati)."

Lo Schema di Contratto Quadro e lo Schema di Contratto Applicativo allegati al Bando di Gara non contengono clausole di revisione prezzi se non con riferimento ai contratti applicativi successivi al primo; tale previsione non pare essere in linea con quanto disposto dalla normativa attualmente in vigore, che impone la previsione di clausole di revisione prezzo senza distinguere tra primo contratto applicativo e successivi.

Coerentemente con quanto richiesto al paragrafo in oggetto, si richiede di provvedere ad integrare lo Schema di Contratto Quadro e lo Schema di Contratto Applicativo con adeguate clausole di revisione dei prezzi anche con riferimento al primo Contratto Applicativo.

Si richiede altresì che il valore massimo delle penali (10%) venga calcolato sul valore del contratto applicativo, essendo al momento l'unico elemento finanziario di base per consentire al fornitore di calcolare il rischio d'impresa.

### Risposta:

Si conferma quanto riportato nello Schema di accordo quadro (All. E).

## Quesito n. 26

C.T., Par. A-6 Climatizzazione

Con riferimento al Par. in oggetto, si richiede la possibilità di installare climatizzatori distinti per la zona passeggeri e la cabina di guida di tipo non ridondato in considerazione del fatto che:

1. Se è pur vero che raddoppiando in numero dei compressori si migliora la disponibilità del sistema, per contro ne consegue un peggioramento del numero complessivo dei guasti.
2. Vista la peculiarità del treno in oggetto la cui propulsione è basata sul sistema di batterie alimentate da celle a combustibile, un climatizzatore mono-compressore offre in generale un migliore rendimento energetico.

### Risposta:

Potranno essere valutate solo ed esclusivamente soluzioni migliorative rispetto a quelle indicate nel C.T.

## Quesito n. 27

DISCIPLINARE DI GARA – ART. 3.2.5

L'art. 3.2.5 del Disciplinare di gara prevede "a pena di esclusione in caso di aggiudicazione il Fornitore dovrà garantire

- una quota pari al 30% all'occupazione giovanile
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della fornitura ...

Gli Operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere, e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal Regolamento UE 2021/240 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio secondo la Legislazione vigente nello stato di appartenenza."

Poiché la scrivente ha sede in Stato non appartenente all'Unione Europea – quindi alla stessa non può applicarsi la normativa prevista dall'art. 47, comma 4, del D.L 77.2021 convertito in L. 108/2021 in quanto vigente solo in Italia né i Regolamenti UE 240/241 applicabili solo agli Stati Membri UE né, allo stato, risultano essere stati siglati accordi bilaterali con l'Italia in materia di occupazione giovanile e femminile, si chiede voler cortesemente:

- a) esonerare gli Operatori Economici esteri e con sede in Stati non appartenenti all'Unione Europea dal rispetto della normativa surrichiamata;
- b) in alternativa, di chiarire secondo quale dettato normativo gli Operatori economici Esteri non U.E. debbano rispettare tale obbligo normativo precisando come ottemperare a tale obbligo.
- c) confermare inoltre che le percentuali sopra indicate possano essere riferite al personale complessivo dedicato al progetto e già presente in fabbrica (non espressamente assunto allo scopo).

#### **Risposta:**

Si rimanda alle risposte ai quesiti n. 1 e n. 2.

Preso atto che:

il primo lotto di fornitura - costituito da n. 3 (tre) UdT - è finanziato dal Fondo Complementare al PNRR – Decreto Ministeriale n. 363 del 23.09.2022 per euro 41.500.000,00

si conferma quanto riportato al punto 3.2.5 del Disciplinare di gara:

3.2.5. A pena di esclusione, in caso di aggiudicazione il Fornitore dovrà assicurare:

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione della fornitura (delle n. 3 UdT) ed altre attività ad essa connesse o strumentali, destinata sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, come previsto dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con modifiche in L. 108/2021.

Come indicato nella parte II, punto 2 della domanda di partecipazione.

Tale prescrizione potrebbe non sussistere in relazione alla fornitura delle ulteriori n. 5 UdT.

\*\*\*\*\*

Resta inteso che tutte le risposte inserite nel Repertorio Chiarimenti faranno parte integrante e sostanziale degli atti del presente appalto.

\*\*\*\*\*

NEG/MACarta/CBoi

**Il Responsabile del Procedimento**  
nella fase di affidamento  
dott. Carlo Boi

